



# Comune di Novalesa

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

Sessione Straordinaria di Prima convocazione

Seduta pubblica

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di dicembre alle ore venti e minuti quaranta nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. RIVETTI EZIO CESARE - Sindaco	Sì
2. FALETTI TULLIO - Vice Sindaco	Sì
3. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Assessore	Sì
4. GHIOTTO MATTEO - Assessore	Sì
5. FOGLIA FRANCESCO FERRUCCIO - Assessore	Sì
6. ASCHIERIS MASSIMO - Consigliere	Sì
7. PLANO CLAUDIO - Consigliere	No
8. CAFFO MARCELLA - Consigliere	Sì
9. GATTIGLIO IVANO - Consigliere	Sì
10. GEREMIA GIANFRANCO - Consigliere	Giust.
11. CORELLINO ADRIANA - Consigliere	Giust.
12. GATTIGLIO GUIDO - Consigliere	Sì
13. CHIAPUSSO MARINA ANNA MARIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Rivetti Ezio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo l'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'articolo 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all' articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Precisato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, "possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Ritenuto di procedere all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'IMU", allegato alla presente deliberazione, che recepisce e dà attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni;

Dato atto che nel Regolamento in oggetto, sono pertanto state previste, tra le altre, norme specifiche relative alle seguenti fattispecie:

- a) estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazioni di imposta) alle abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero nonché da cittadini italiani residenti all'estero;
- b) condizioni per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati fatiscenti;
- c) limiti al potere di accertamento del Comune sulle aree edificabili;
- d) agevolazioni nelle modalità di versamento dell'imposta da parte dei contitolari;

Rilevato, infine, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Tributi e dell'Area Economico Finanziaria, sensi art.49 del D.Lgs. 18/08/200, n.267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti	n.	9
Astenuti	n.	0
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, nel Comune di NOVALESA allegato al presente provvedimento (all. 1 ) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo avrà effetto dal 1 gennaio 2013 e di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'utilizzo del sito web [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, anche ai fini della entrata in vigore delle misure di salvaguardia, con separata votazione in forma palese che da il seguente esito:

Presenti	n.	9
Astenuti	n.	0
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	0



Comune di NOVALESA  
(Provincia di TORINO)

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE  
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## **INDICE:**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 6 - Unità collabenti

Art. 7 - Versamenti.

Art. 8 - Compensazione.

Art. 9 - Interessi.

Art. 10 - Importi minimi di versamento.

Art. 11 - Istituti deflativi del contenzioso.

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di NOVALESA (TO) dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

## **Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

## **Art. 3 – Esenzioni**

1. I terreni agricoli sono ESENTI nelle zone montane; nel Comune di Novalesa sono pertanto ESENTI.
2. L'esenzione in favore degli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1) lett. i) del D.Lgs. 504/92 (“ immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'*articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*”), si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall' ente non commerciale utilizzatore.

**“NOTE: per quanto concerne la potestà regolamentare in materia di IMU riguardo la condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, essa resta in ogni caso ferma in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, essa deriva direttamente dalla previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.”**

## **Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

### **Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come limite al potere d'accertamento del Comune. Il provvedimento potrà individuare le soglie minimali al di sotto delle quali la fabbricabilità è da ritenersi nulla.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

### **Art. 6 – Unità collabenti.**

- 1 Per i fabbricati che risultino censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come "unità collabenti" in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

### **Art. 7 – Versamenti.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

### **Art. 8 – Compensazione.**

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 8) del regolamento generale sulle entrate comunali; la compensazione avviene solo ed esclusivamente sulla quota di competenza del Comune.

### **Art. 9 – Interessi.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale, senza alcuna maggiorazione.

### **Art. 10 – Importi minimi di versamento.**

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12 (dodici), conteggiati su base annua.

### **Art. 11 – Istituti deflattivi del contenzioso.**

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento generale comunale delle entrate comunali (artt. 18 e successivi).



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to RIVETTI EZIO CESARE

Il Segretario Comunale  
F.to Sigot Dott. Livio

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Novalesa certifica che la presente viene pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet [www.comune.novalesa.to.it](http://www.comune.novalesa.to.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal 7/12/2012 e sino al 22/12/2012

Il Segretario Comunale  
F.to Sigot Dott. Livio

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell' Art. 134 D.Lgs. 267/00

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale  
F.to Sigot Dott. Livio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale